REGIONE MARCHE

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPRESE

Settore Beni e Attività culturali

AVVISO PUBBLICO

Legge Regionale n.26/2021 – Iscrizione all'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello nelle Marche – Anno 2024.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1. La Regione Marche, attraverso la struttura organizzativa competente in materia di beni e attività culturali, in applicazione della L.R. 21/10/2021 n. 26 (di seguito denominata Legge), recante "Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano", adotta il presente avviso pubblico, in conformità ai criteri di cui alla DGR 1521 del 21/11/2022, per la presentazione di domande d'iscrizione nell'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello (di seguito denominato Elenco art.2, comma 1 della Legge). L'Elenco è stato istituito con Decreto del Dirigente del Settore Beni e Attività Culturali n. 382 del 09/10/2023 ed è consultabile oltre che sul sito www.norme.marche.it anche nel portale cultura della Regione Marche nella pagina dedicata alla legge regionale n. 26/2021 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Leggi-Piani-e-Programmi#Legge-saltarello
- 2. L'Elenco concorre, secondo le finalità di legge, a promuovere interventi finalizzati:
 - allo svolgimento di corsi di orientamento musicale e coreutico sul saltarello;
 - all'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
 - ad organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri artisti nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale del saltarello;
 - alla partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati;
 - alla realizzazione di festival inerenti il saltarello dal vivo;
 - all'organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti il saltarello delle Marche:
 - all'interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti tradizionali del saltarello marchigiano;
 - al recupero e valorizzazione del patrimonio inerente il saltarello marchigiano attraverso l'acquisto di libri e la costituzione di archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
 - all'interscambio fra i cittadini marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo,

favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione degli artisti e musicisti, interpreti del saltarello, alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli sia sul territorio regionale che nazionale;

- alle produzioni discografiche e cinematografiche dedicate al saltarello.
- 3. Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, contrariamente a quanto riportato nella succitata DGR, si dà atto che avverrà in modalità digitale attraverso la piattaforma **ProcediMarche**.
- 4. L'iscrizione all' Elenco di cui trattasi, costituisce il presupposto per l'eventuale erogazione di contributi e di altre forme di sostegno ai progetti sul saltarello.
- 5. L'Elenco sarà aggiornato annualmente in base alle richieste di iscrizione che dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA E REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

- 1. Possono presentare domanda i soggetti che:
 - sono residenti o domiciliati nelle Marche (nel caso di singoli artisti);
 - operano nel settore dello spettacolo –musica, danza ecc. -da almeno 3 anni (per gruppi e associazioni);
 - hanno la sede legale o unità secondaria locale nella Regione Marche (per i gruppi e associazioni);
 - non sono beneficiari di sostegni previsti dal Fondo Unico per lo Spettacolo (per i gruppi e associazioni).
- 2. Chi presenta la domanda, non deve risultare destinatario di provvedimenti, di natura giudiziaria o amministrativa, che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. La domanda di accreditamento, presentata dai soggetti di cui al precedente art. 2, va prodotta esclusivamente compilando i dati richiesti attraverso la piattaforma ProcediMarche appositamente predisposta e raggiungibile tramite il Link https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/14089
 - Per procedere con la presentazione della domanda, il soggetto titolato (ART. 2), deve essere in possesso di una autentificazione di tipo forte (SPID, CNS, CIE) come meglio illustrato nel "Manuale utente" presente nella pagina sopra indicata.
- 2. Sarà possibile presentare domanda a partire <u>dalle ore 12:00 del giorno 09/05/2024. Il termine fissato per la presentazione delle istanze è il 30/06/2024 alle ore 12:00</u>, cui

seguirà, successivamente agli esiti della fase istruttoria di cui al successivo art. 4, l'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art.2 della Legge.

- 3. La domanda contiene un apposito campo destinato alla indicazione, da parte del richiedente, di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), che verrà utilizzato dalla Regione Marche, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento di accreditamento, incluse le eventuali richieste di integrazione/regolarizzazione documentale.
- 4. La domanda (vedi Fac-simile successivo ALLEGATO A1), per la sua validità, deve essere compilata in ogni sua parte e completa degli allegati ivi indicati.

ARTICOLO 4 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO E MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ

- 1. Le domande di accreditamento presentate nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 3, saranno valutate, ai soli fini della verifica dei requisiti di accreditamentodi cui al precedente art. 2, da una Commissione appositamente costituita nell'ambito della struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali.
- 2. Le domande saranno ritenute inammissibili in caso di:
 - a. mancato invio entro i termini previsti dall'articolo 3;
 - b. trasmissione con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 3:
 - c. insussistenza di uno o più requisiti indicati dall'articolo 2;
- 3. Al di fuori delle ipotesi di inammissibilità descritte, ove risulti necessario ai fini dell'istruttoria, il Presidente della Commissione di cui al precedente punto 1, provvederà a chiedere all'interessato, per il tramite del RUP, i chiarimenti e la documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 2
- 4. La richiesta di regolarizzazione o integrazione è trasmessa dalla Regione Marche esclusivamente all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda da parte dell'interessato. La mancata integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati comporterà l'inammissibilità della domanda.
- 5. Al termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 1, verranno predisposti gli elenchi, di seguito indicati:
 - elenco dei soggetti accreditabili all'Elenco;
 - elenco dei soggetti accreditabili con riserva;
 - elenco delle domande inammissibili, con indicazione del relativo motivo di inammissibilità.
- 6. Gli elenchi di cui al precedente punto 5. Saranno approvati con Decreto del Dirigente del

Settore Beni e Attività Culturali e pubblicati sul sito www.regione.marche.it.

L'inammissibilità non impedisce la riproposizione di nuova domanda negli anni successivi, sussistendone i presupposti.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONE DALL'ELENCO E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

- 1. La Regione Marche provvederà a disporre l'esclusione dall'Elenco, previo contraddittorio con l'interessato, nelle seguenti ipotesi:
 - a. constatata assenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento;
 - b. perdita dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 2.
- 2. Qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati in fase di accreditamento dovrà essere comunicata alla Regione Marche entro 30 giorni.
- Dall'esclusione dall'Elenco deriva l'impossibilità di accedere alle forme di sostegno indicate all'Articolo 3 della Legge e, nei casi più gravi, la decadenza e la revoca di eventuali agevolazioni già concesse.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DELL'AVVISO

- 1. Il Responsabile unico del procedimento è CLAUDIA LANARI.
- 2. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate esclusivamente al sequente indirizzo mail:

claudia.lanari@regione.marche.it

ARTICOLO 7 - TUTELA DELLA PRIVACY

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE – GDPR, a tutela del diritto alla protezione dei dati, informa gli interessati sulle modalità del trattamento dei dati che verranno forniti.

Il <u>Titolare del trattamento</u> è la Regione Marche - Giunta Regionale Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il <u>delegato al trattamento</u> è il Dirigente del Settore Beni e Attività Culturali. La casella di posta elettronica da utilizzare per questioni relative ai trattamenti è <u>settore.beniattivitaculturali@regione.marche.it</u>.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona – rpd@regione.marche.it.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per compiere l'istruttoria del procedimento in oggetto.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalle leggi regionali di riferimento (L.R. 4/2010 – L.R. 11/2009 – L.R. 7/2009 – L.R. 6/2022 – L.R. 8/2012 - L.R. 16/2012). I dati sono

trattati ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale, che agiscono sulla base di istruzioni scritte fornite dal dirigente in qualità di delegato del titolare.

Comunicazione e diffusione dati

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, anche con mezzi informatici.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti;
- disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Periodo di conservazione

Il periodo di conservazione dei dati, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è correlato al tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e per il tempo in cui l'amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge.

Diritti dell'interessato

Agli interessati spettano i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE di cui agli artt. 15 e ss., e potranno chiedere in particolare al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE).

ART. 8 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

- 1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Regione Marche nella sezione Avvisi Pubblici https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici
- 2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

ALLEGATO A1

Per la presentazione di domande di accreditamento all'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello

FAC-SIMILE MODULO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DISPONIBILE SU PROCEDIMARCHE

(PRODURRE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO DIGITALE attraverso compilazione su piattaforma ProcediMarche https://procedimenti.regione.marche.it/)

Regione Marche, Direzione Attività produttive e imprese Settore Beni e Attività culturali

Oggetto Legge Regionale 21/10/2021 n.26. Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano.

Il sottoscritto nato a
via/piazzan. c.a.p.
Visto
l'Avviso pubblicato dalla Regione Marche ai fini dell'accreditamento all'Elenco di cui all'articolo 2 della L. R. n.26/2021
in qualità di
☐ singolo artista ☐ legale rappresentante del seguente soggetto giuridico (GRUPPO/ASSOCIAZIONE)
con sede in

CHIEDE

l'iscrizione all'"Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello";

E A TAL FINE

indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per il ricevimento di qualsiasi comunicazione da parte della Regione Marche.....;

Ε

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole/consapevoli delle sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di operare nel settore dello spettacolo (musica, danza ecc...) da almeno 3 anni nel caso di singoli artisti, gruppi e associazioni;
- di non essere beneficiario di sostegni previsti dal Fondo Unico per lo spettacolo (nel caso di gruppi e associazioni)
- che i dati forniti relativi a stati, qualità personali e fatti, riportati nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero e alla situazione attuale, e le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali.

ALLEGA

- 1. atto costitutivo e statuto nel caso di gruppi e associazioni;
- 2. curriculum vitae di gruppi e associazioni;
- 3. curriculum vitae del singolo artista.